

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

28° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 GIUGNO 1997

**Presidenza del vice presidente BISCARDI
indi del presidente OSSICINI**

INDICE

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 5, 8
BUCCIERO (AN)	7
LA VOLPE, sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali	4, 6
PAPPALARDO (Sin. Dem.-l'Ulivo)	5

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2203) Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 8, 10
MANIERI (Misto), relatrice alla Commissione .	8

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

Presidenza del vice presidente BISCARDI

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. La prima interrogazione è del senatore Pappalardo.

PAPPALARDO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* – Premesso:

che il complesso del Garagnone, ubicato sul Monte Castello, lungo il costone meridionale dell'Alta Murgia barese e a ridosso del tracciato dell'antica via Appia, rappresenta un bene archeologico, monumentale e ambientale di assoluto rilievo;

che tale complesso infatti, oltre a comprendere ipogei classici e medievali, i ruderi di un castello normanno, i resti di villaggi preistorici e un casale medievale, insiste su un *habitat* ricco di una varietà di circa 1.500 piante erbacee ed arbustive e di 90 specie di uccelli nidificanti al suolo (una delle popolazioni avicole, dunque, tra le più numerose d'Italia, limitatamente agli ambienti steppici);

che a partire dal 1990, in esecuzione di un «progetto per la sistemazione idraulica del bacino del torrente Capodacqua» presentato dal Consorzio di bonifica appulo-lucano, l'area del Garagnone è interessata dalla realizzazione di una rete scolante costituita da 22,5 chilometri di canali in calcestruzzo a monte, e da 26,3 chilometri a valle, più 500 briglie di contenimento, strade, ponti e sei laghetti impermeabilizzati con manto bituminoso e incatenati da sbarramenti in calcestruzzo;

che tali opere dovevano costituire, nel progetto originario, il sistema di invasi di raccolta e di canalizzazione delle acque al servizio di una diga sul torrente Capodacqua, mai approvata nè, per conseguenza, finanziata, la cui mancata costruzione rende inutilizzabili ai fini irrigui gli interventi finora realizzati;

che, per effetto dei lavori fin qui compiuti, si sono già consumati la parziale devastazione dell'area archeologica e storico-monumentale del Garagnone, nonchè uno scempio ambientale difficilmente risanabile, devastazione e scempio non giustificabili neppure in funzione dei limitatissimi vantaggi che sarebbero derivati alla economia agricola del territorio, caratterizzata da una prevalente coltura cerealicola;

che le opere realizzate nel complesso del Garagnone sono state a più riprese, fra il 1993 e il 1994, oggetto dell'intervento della magistra-

tura inquirente, la quale ha formulato, a carico dell'impresa appaltatrice e dei responsabili del Consorzio di bonifica appulo-lucano, diverse ipotesi di reato, procedendo al contempo al sequestro di 15 ponti edificati senza autorizzazione e in violazione delle leggi che tutelano l'ambiente, per giunta in un'area già sottoposta a vincolo paesaggistico;

che, in data 3 novembre 1993, il comitato promotore del parco rurale dell'Alta Murgia, di concerto con le associazioni culturali di Altamura (Bari), chiedeva alla Soprintendenza ai beni ambientali, architettonici e storici di Bari e alla Soprintendenza ai beni archeologici di Taranto di riconoscere i «caratteri di interesse paesaggistico, ambientale, storico e archeologico» dell'area del Garagnone, e di imporre ad essa i vincoli di tutela previsti rispettivamente dalle leggi n. 1497 e n. 1089 del 1939;

che la Soprintendenza di Taranto, competente per il vincolo archeologico, con nota del 21 dicembre 1993, pur ravvisando il notevole interesse paesaggistico dell'area in questione, purtuttavia non riteneva che sussistessero «elementi sufficienti per giustificare l'imposizione del vincolo archeologico e la sospensione dei lavori» mentre la Soprintendenza di Bari, nonostante le sollecitazioni del Ministero per i beni culturali e ambientali (note del 20 novembre e del 1° dicembre 1993), ometteva di pronunciarsi in merito alla richiesta di vincolo;

che finalmente, con nota del 29 febbraio 1996 (protocollo illeggibile), il Ministero per i beni culturali e ambientali, ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici, rendeva ufficialmente il suo parere, che qui di seguito si trascrive integralmente:

«In riferimento all'esposto con il quale veniva richiesto a questo Ministero di valutare l'opportunità di imporre un vincolo *ex lege* n. 1497 del 1939 sull'area menzionata in oggetto si rende noto quanto segue.

La Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici della Puglia con nota n. 19329 del 20 gennaio 1994 ha richiesto all'assessorato regionale all'urbanistica di attivare la procedura prevista per l'emanazione dei provvedimenti di tutela dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 con il quale sono state delegate alle regioni le competenze in materia di tutela ambientale.

Verificata l'inerzia di tale organo ed alla luce della sentenza n. 359 del 21 dicembre 1985 con la quale la Corte costituzionale ha riconosciuto a questa amministrazione la potestà concorrenziale con le regioni di imporre vincoli *ex lege* n. 1497 del 1939, la suddetta Soprintendenza ha quindi compiuto l'esame della questione, effettuando apposito sopralluogo.

Con nota n. 9108 del 27 dicembre 1995 tale ufficio ha comunicato di ritenere che le caratteristiche dell'area in questione non individuino particolari motivi di univocità tali da ritenere opportuna l'adozione di un provvedimento di tutela.

Firmato: il direttore generale (dottor Giuseppe Proietti)»;

che dunque, a conclusione di un lungo e disdicevole palleggiamento di responsabilità fra le Soprintendenze e il Ministero, ci si trova di fronte a una pronuncia quanto meno sconcertante, con la quale l'isti-

tuzione preposta alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico e ambientale autorizza di fatto la distruzione di un'area ricca di preziose testimonianze archeologiche e monumentali e caratterizzata da una flora e una fauna uniche – per varietà e rarità – nell'intero Mezzogiorno d'Italia,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo condivide la decisione presa dal direttore generale dell'ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero ovvero se non ritenga di dover riesaminare criticamente l'intera vicenda, pervenendo a conclusioni che non sacrificino la difesa dell'ambiente e della memoria storica all'imperativo delle convenienze, prima fra tutte quella di consentire la realizzazione di opere pubbliche costose e inutili, seppure demagogicamente giustificate con il fine di creare lavoro e occupazione in un'area depressa, anche a costo di sfigurarne irrimediabilmente il territorio e la stessa identità.

(3-00017)

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Nell'interrogazione parlamentare del senatore Pappalardo concernente il complesso del Garagnone si fa presente che la decisione del direttore generale dell'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero, riportata integralmente nel testo dell'interrogazione, è stata una presa d'atto dei pareri tecnici espressi dai competenti uffici periferici del Ministero.

Infatti la Soprintendenza archeologica di Taranto, in data 21 dicembre 1993, ha comunicato al comitato promotore del parco nazionale Alta Murgia, e per conoscenza all'amministrazione centrale del Ministero, di non ritenere che vi fossero elementi sufficienti per giustificare l'apposizione del vincolo archeologico, nè per procedere alla sospensione dei lavori.

Anche la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari ha espresso, in data 27 dicembre 1995, a seguito di sopralluogo, parere contrario all'apposizione del vincolo dato che le caratteristiche dei luoghi appaiono ricorrenti nel comprensorio murgiano e, come tali, non individuano particolari motivi di univocità tali da consentire una caratterizzazione del sito per quanto attiene alle componenti paesaggistiche.

Premesso quanto sopra, si informa che in data 31 marzo la Soprintendenza archeologica di Taranto ha provveduto a sospendere i lavori di costruzione del laghetto artificiale nella località Vallone della Lama-Garagnone perchè erano affiorati frammenti pertinenti ad una frequentazione avvenuta nell'età del bronzo finale.

Con i fondi dello scorso esercizio finanziario la Soprintendenza archeologica di Taranto ha iniziato in data 28 maggio 1997, e sono tuttora in corso, saggi di scavo per verificare l'estensione dell'area archeologica e determinare l'applicazione del vincolo la cui pratica è già stata avviata.

Considerata la tipologia del materiale ceramico rinvenuto e la vastità dell'insediamento (e questa è la notizia), la Soprintendenza archeo-

logica di Taranto ritiene che tutti gli interventi relativi alla costruzione del laghetto artificiale non potranno essere realizzati.

Anche la Soprintendenza di Bari, dopo aver acquisito i relativi dati catastali, ha avviato la procedura per l'apposizione del vincolo, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sui resti del castello sito sulla sommità della collina del Garagnone, considerandolo un'importante testimonianza storica ed architettonica.

PAPPALARDO. Secondo la risposta di rito mi dichiaro soddisfatto e soprattutto sollevato perchè in verità ritengo che anche prima degli ultimi ritrovamenti vi fossero in quell'area caratteristiche non proprio ricorrenti. Garagnone è una sorta di giacimento stratigrafico che ora rivela addirittura uno strato relativo alla tarda età del bronzo (anche se quello che era possibile vedere giustificava già l'interesse del complesso).

Desidero solo segnalare al Sottosegretario che in Puglia nei decenni scorsi è stato frequentissimo il conflitto tra tutela dell'ambiente, dei beni culturali, storici ed architettonici e le cosiddette esigenze di sviluppo. Quello del Garagnone è un caso emblematico. Molto spesso la memoria è stata sacrificata alla realizzazione di opere pubbliche di dubbio interesse, di dubbia produttività, come nel caso della famosa diga in questione che, dopo essere stata progettata e in parte realizzata, si è scoperto non possedere un vaso sufficiente a irrigare l'area per la quale veniva costruita.

Concludo richiamandomi ad un'interrogazione relativa ad un caso riguardante sempre la stessa zona, o comunque un'area contigua. Dopo aver costruito la diga e quindi lo sbarramento, è stata intrapresa la costruzione sulla colonna di paletti fluviali che avrebbero dovuto raccogliere acqua da riportare nell'vaso: un vero scempio ambientale di enormi proporzioni, «giustificato» dalla costruzione sulla colonna di un'opera che non è di nessuna utilità. A fianco, a pochi chilometri, si sta per ripetere identico scempio con un'altra diga edificata in un canale, in una gravina a ridosso di un bosco che ha un solo omologo in tutta la Puglia, il bosco del Gargano, la cosiddetta Foresta umbra del Gargano, ricca di una grande varietà di piante e di una fauna che dalle nostre parti è ormai sconosciuta: tassi, esemplari molto particolari di fauna avicola come il famoso falco grillaio. Anche lì troviamo una diga costruita a ridosso del torrente Sagliocchia che nei momenti di piena è un rigagnolo. Costo dell'opera: diverse decine di miliardi e il bosco ferito da una serie di recinzioni a protezione dell'opera stessa. Anche lì possiamo registrare ritardi degli uffici periferici del Ministero, interventi della magistratura, un contenzioso che si protrae da tempo. Voglio in sostanza sottolineare che purtroppo il caso in oggetto non è un caso isolato. Comunque, il fatto che sia stata avviata la procedura per la riapposizione del vincolo perlomeno garantisce che non si andrà oltre nella devastazione di quell'area e per questo ringrazio il Ministro.

PRESIDENTE. Segue un'interrogazione del senatore Bucciero.

BUCCIERO. – *Al Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che nel Museo archeologico di Bari stanno per iniziare i lavori di adeguamento degli impianti onde procedere finalmente alla riapertura di un contenitore culturale chiuso al pubblico da oltre due anni;

che, una volta terminati detti lavori, il Museo apparirà comunque in uno stato di degrado a causa dei gravissimi danni alle pregevoli tempere che affrescano le volte, causati da perdite delle condutture fognanti che servono i locali superiori di proprietà dell'Università di Bari;

che non risulta ad oggi che l'Università di Bari si sia fatta carico di ripristinare lo stato dei luoghi o risarcire il rilevantissimo e forse irreparabile danno,

si chiede di conoscere con urgenza – onde consentire all'interrogante di assumere ogni opportuna iniziativa nei confronti della Corte dei conti (eventualmente anche denunciando i fatti) – se sia stata mai avviata un'azione giudiziaria avverso la responsabile Università per il risarcimento del danno o per il restauro delle tempere.

(3-00080)

LA VOLPE, *sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali.* Nell'interrogazione parlamentare del senatore Bucciero si fa presente che il museo archeologico di Bari, istituito nel 1875 per volontà dell'amministrazione provinciale, ha sede dal 1890 in alcuni ambienti al primo piano del palazzo dell'ateneo, occupato dal 1924 da strutture amministrative didattiche dell'università degli studi e, al piano terra, dalla biblioteca nazionale.

L'area espositiva, estesa per circa 850 metri quadrati, comprende un ampio vestibolo con corridoio perimetrale al cortile principale e tre grandi sale dalle volte dipinte con soggetti di contenuto «archeologico», realizzate proprio nella prospettiva della destinazione museale di questi spazi.

Dal 1957 la gestione dell'Istituto è stata demandata allo Stato che, con il proprio personale, cura i servizi inerenti al funzionamento ed espleta attività di tutela a seguito della formalizzazione del centro operativo dipendente dalla Soprintendenza archeologica di Taranto.

Da allora la sede ottocentesca, di proprietà della provincia e del comune di Bari, in base al disposto del regio decreto del 9 ottobre 1924, n. 1642, non è stata mai interessata da interventi significativi di ammodernamento e manutenzione; ad aggravare le già precarie condizioni ambientali sono state negli ultimi anni le persistenti infiltrazioni d'acqua causate da guasti agli impianti di servizio alle strutture universitarie, situate ai piani superiori.

Ai comprensibili disagi derivanti al personale in servizio ed alle conseguenze negative sullo stato di conservazione dei reperti esposti, si sono aggiunti inoltre gravi fenomeni di degrado delle volte dipinte.

Per quanto di competenza del Ministero per i beni culturali ed ambientali, la predetta Soprintendenza ha provveduto a segnalare tempestivamente agli enti interessati, università e provincia, la gravità della si-

tuazione ambientale prodottasi offrendo ogni possibile collaborazione tecnica in un'ottica di corretto rapporto tra istituzioni pubbliche. Nel contempo, la Soprintendenza di Taranto, d'intesa con la Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Bari, ha intrapreso delle iniziative per quanto riguarda la redazione di un progetto globale d'intervento di risanamento e restauro dei dipinti danneggiati, i cui costi ammontano a 265 milioni di lire.

BUCCIERO. Signor Sottosegretario, la ringrazio per questa informativa, che per altro conoscevo perfettamente perchè si tratta di notizie che avevo appreso da oltre un anno attraverso alcuni contatti informali con la Soprintendenza archeologica di Taranto.

La mia interrogazione era stata posta in altri termini: io chiedevo cioè di conoscere il soggetto cui ascrivere la responsabilità del danno. Infatti, essendo l'università comodataria di tutto il palazzo ad eccezione del piano riservato al museo, ed essendo quest'ultimo affidato allo Stato (la provincia ed il comune sono solo nominalmente proprietari, perchè il comodato posto per legge nel 1957 in sostanza ha consentito una totale proprietà a carico dello Stato), mi chiedo a chi, tra l'università e lo Stato proprietario del museo, si debba addebitare questo danno.

È vero che il danno è stato prodotto probabilmente da una cattiva manutenzione degli impianti idrici dell'università. È anche vero peraltro che sono stato il primo a denunciare questo degrado, quindi mi meraviglio che la Soprintendenza che ha il controllo sul museo non abbia provveduto in tempo utile a denunciare il danno e a promuovere un'azione nei confronti dei responsabili per il risarcimento. Ora sarò costretto ad affidare comunque alla Corte dei conti questa indagine, anche se speravo che qualcuno prendesse l'iniziativa. Tra l'altro questa interrogazione era stata presentata anche nella precedente legislatura.

La mia insoddisfazione è dovuta al fatto che il danno si è determinato a causa di una inerzia che non so a chi sia imputabile (lo vedrà la Corte dei conti). Il museo purtroppo è ancora chiuso perchè il Ministero per i beni culturali ha finanziato i lavori di ristrutturazione a «pezzi e bocconi», e comunque non i lavori di restauro delle volte dipinte a tempera: sono stati dati 200 milioni il primo anno, nulla l'anno seguente e quest'anno un altro finanziamento di 200 milioni. Questo mi fa pensare che il museo rimarrà chiuso per molti anni ancora: e si tratta dell'unico contenitore culturale serio di tutta la provincia di Bari.

Considero questa, dunque, una disattenzione grave della Presidenza del Consiglio nei confronti della città. Non è possibile pensare che un contenitore dell'importanza del museo archeologico venga pretermesso rispetto ad altri contenitori nazionali. Di qui, ripeto, la mia insoddisfazione.

Come ho detto, sarò costretto ad interessare della questione la Corte dei conti, perchè qualcuno dovrà risarcire il danno. Constatato che la Presidenza del Consiglio si è limitata a riconoscere l'esistenza del danno, ma non vedo azioni o iniziative per addivenire ad un risarcimento.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni è così esaurito.

Presidenza del presidente OSSICINI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2203) Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per la tutela dei beni culturali appartenenti ad enti trasformati in società».

Prego la senatrice Manieri di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

MANIERI, *relatrice alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 2203 d'iniziativa governativa è finalizzato a superare una difficoltà amministrativa che si è prodotta *a latere* del processo di privatizzazione degli enti pubblici in ordine alla tutela dei beni di interesse storico-artistico di proprietà degli enti medesimi.

Il problema che si è posto è di natura essenzialmente pratica: l'onere, a carico dell'Amministrazione dei beni culturali, di far fronte in tempi rapidi agli adempimenti necessari per l'assoggettamento a vincolo dei beni in questione in ragione del cambio della natura giuridica del soggetto proprietario.

La tutela delle cose immobili e mobili aventi interesse artistico e storico, ivi comprese le cose di interesse numismatico, i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio, oltre che i beni immobili (ville, parchi e giardini) che abbiano un interesse a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura e in genere della cultura, è regolata tuttora, come è noto, dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089. Tale legge prevede un regime differenziato di tutela delle cose di interesse artistico e storico a seconda che appartengano a privati ovvero ad enti pubblici, cioè ad enti ed istituzioni legalmente riconosciuti. Per questi ultimi l'assoggettamento del bene di rilevante interesse storico-artistico al regime di vincolo discende non già dal provvedimento dell'Amministrazione notificato, bensì dalla natura giuridica pubblica del possessore del bene. Nel caso invece di privati è necessario che l'Amministrazione adotti un espresso provvedimento di imposizione del vincolo attraverso la notifica prevista dalla legge.

Con la privatizzazione degli enti pubblici evidentemente si è posto un problema, sia sotto l'aspetto del regime cui assoggettare i beni già appartenenti ad essi, sia sotto l'aspetto dell'efficacia e rapidità delle procedure per la tutela dei beni appartenenti alle società costituite in conseguenza della trasformazione di detti enti, caso non contemplato dalla legge prima citata. Infatti, far ricadere queste società sotto il regime previsto per gli enti pubblici appare del tutto incoerente con la scelta della

privatizzazione. Sembra che la disciplina più affine sia quella riservata ai privati, e quindi che lo stesso regime debba applicarsi anche in caso di privatizzazione degli enti pubblici proprietari di beni vincolati. Questo però si scontra con la difficoltà, per l'Amministrazione, di far fronte tempestivamente agli adempimenti necessari per l'assoggettamento a vincolo dei beni appartenenti ad enti pubblici privatizzati. L'Amministrazione dovrebbe in ogni caso emettere un provvedimento di notifica; di qui l'esigenza di individuare una disciplina specifica per le società nate dalle privatizzazioni, coerente con la scelta della privatizzazione e che costituisca un efficace strumento di tutela, prevedendo possibilmente procedure rapide ed efficaci.

La soluzione proposta dal disegno di legge governativo prevede che agli enti pubblici privatizzati si applichino, nei quattro anni successivi alla privatizzazione, le disposizioni relative ai beni appartenenti a privati, e quindi che venga imposto un vincolo transitorio che in certo modo tuteli *ope legis* i beni appartenenti alle società private, consentendo l'intervento dell'Amministrazione e dando altresì alle società la possibilità di espletare tutte le procedure e gli adempimenti previsti dalla legge. Secondo la relazione governativa, tale soluzione dovrebbe essere intermedia tra quella di ripristinare, per le società privatizzate, il regime pubblicistico - soluzione che, come dicevo prima, appare incongrua con la scelta della privatizzazione - e quella di carattere puramente privatistico, incongrua invece rispetto alla necessità di espletare la tutela in tempi rapidi.

In sintesi, quindi, il provvedimento individua i seguenti punti: i beni culturali di proprietà delle società nate con le privatizzazioni sono assoggettati per quattro anni al regime di tutela dei beni privati notificati; gli amministratori debbono presentare entro un anno un elenco dei beni, la cui mancata presentazione, o la presentazione non veritiera, è sanzionata. L'elenco presentato dalle società equivale a notifica dell'Amministrazione verso le società, e questo è un elemento particolarmente innovativo: se prima gli enti pubblici erano comunque tenuti a presentare l'elenco, che tuttavia aveva un carattere puramente dichiarativo, adesso invece la dichiarazione da parte delle società è equipollente ad un atto amministrativo e quindi ad un atto di notifica. L'Amministrazione inoltre, entro due anni dalla ricezione dell'elenco, può indicare quali beni, a suo giudizio, non sono da considerare importanti ai fini dell'interesse storico ed artistico. L'Amministrazione ha pertanto una specifica potestà ispettiva. Questi sono gli elementi cardine del provvedimento al nostro esame.

È prevista infine un'applicazione transitoria alle società già privatizzate; per cui il provvedimento da una parte fissa la disciplina generale e dall'altra, per dette società, prevede norme transitorie i cui termini decorrono dalla sua entrata in vigore. I quattro anni e la comunicazione riguardano anche i beni ceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova legge.

A conclusione di questa breve illustrazione delle norme principali contenute nel provvedimento, mi permetto di fare alcune rapide osservazioni, perchè dietro la normativa molto tecnica, molto arida e specifica

intravedo una questione generale di grande rilevanza culturale: preparando questa relazione, infatti, ho cercato di scavare nel dibattito sulle privatizzazioni ma non ho trovato traccia degli effetti che i processi di privatizzazione hanno anche in ordine a tali questioni che non sono certo di secondaria importanza. Per comprendere quale portata abbia il problema basta vedere, per esempio, il giudizio formulato dalla Corte dei conti, la quale ha denunciato una sottostima dei beni di proprietà pubblica affermando che il patrimonio culturale italiano è in realtà molto superiore a quanto effettivamente risulta dai documenti contabili, facendo in particolare riferimento proprio alle società e agli enti che sono stati privatizzati.

La Corte dei conti afferma che manca la documentazione relativa ad alcuni cambiamenti sopraggiunti nello stato patrimoniale, per esempio nel caso di enti pubblici trasformati in Spa o nelle partecipazioni del Tesoro negli istituti di credito; e ancora, le Ferrovie dello Stato non hanno portato a termine le procedure di passaggio dei beni dall'ente Azienda al nuovo ente Ferrovie dello Stato, con la conseguente mancata iscrizione dei beni dello Stato nei cespiti residuati dalla trasformazione dell'ente; e dopo le Ferrovie, anche l'ANAS ha iscritto negli inventari beni ed opere per le quali non c'è corrispondenza tra spese sostenute e il loro reale valore. Da tutto ciò discendono degli effetti che andrebbero approfonditi, sia in ordine ai bilanci delle aziende, sia sotto il profilo della tutela.

Al di là di questo, credo però che tutta la normativa richiamata dal provvedimento in esame ponga una questione di carattere più generale in ordine al rapporto pubblico-privato. Il provvedimento di iniziativa del Governo di fatto non cambia l'attuale regime in quanto equipara la tutela degli enti pubblici a quella dei privati senza alcuna differenza sotto il profilo vincolistico. Tutto ciò non è privo di conseguenze sulla privatizzazione delle società, sulla gestione da parte dei privati dei beni aventi valore artistico, ed anche sotto il profilo dell'alienazione e della normativa riguardante la sicurezza e la gestione (decreto-legge n. 117 di cui io stessa sono stata relatrice), quindi sia sul piano del contributo dello Stato alla gestione privatistica di beni culturali sia su quello della gestione da parte dei privati di beni culturali. Esiste una normativa molto più ampia che a mio avviso pone l'esigenza - che sottopongo al Governo ma anche al Parlamento - di una revisione più complessiva della legge n. 1089 del 1939, che appare del tutto superata anche in ordine all'individuazione degli stessi beni aventi il carattere di rilevante interesse storico-artistico. Questa revisione andrebbe fatta quanto prima e bisognerebbe anche procedere ad una omogeneizzazione con gli altri interventi legislativi in merito di tutela e di gestione del patrimonio culturale del nostro paese.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

